



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO I

Ai Gestori delle  
Istituzioni Scolastiche paritarie  
della regione Marche  
LORO PEO

e, p.c. Ai Dirigenti degli  
Uffici per gli Ambiti Territoriali  
della regione Marche  
LORO PEC

**Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2019/2020. Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado.**

Con la presente si invitano le SS.LL. a far pervenire a questa Direzione Generale , **entro e non oltre il 30 settembre 2019**, come previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.M. 83 2018 all'indirizzo di posta elettronica [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) o pec [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) c.a. Ufficio I, la "Comunicazione di inizio anno scolastico", contenente, tra l'altro:

- la dichiarazione riguardante la permanenza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il mantenimento della parità;
- i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
- il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
- la dichiarazione circa l'avvenuta attivazione degli organi collegiali e la relativa composizione;
- la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del PTOF, che deve essere conservato agli atti della scuola (tenuto conto della sostituzione dell'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 ad opera dell'art. 1 co. 14 della L. n. 7/2015 - c.d. "Buona Scuola").

Con l'occasione i gestori comunicheranno eventuali variazioni in ordine a quanto presentato alla scrivente Direzione Generale in sede di richiesta di riconoscimento della parità scolastica e successive integrazioni.

In seguito gli stessi gestori comunicheranno ogni variazione intervenuta dopo la data del 30 settembre 2019. Per quanto riguarda le variazioni nel numero degli alunni tutti i gestori (compresi quelli delle scuole dell'infanzia per i quali si fornisce il link alla [Guida Rapida](#)) dovranno mantenere aggiornata l'Anagrafe Nazionale degli Studenti presente nel SIDI.

I gestori di più scuole (codici meccanografici distinti) faranno pervenire una diversa comunicazione per ciascuna istituzione scolastica di propria competenza.

201907251202

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) indirizzo  
posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO I

Si coglie l'occasione per precisare quanto segue:

- Anagrafe scuole non statali SIDI

Si ricorda che è responsabilità delle SS.LL. compilare e tenere aggiornata la sezione "Anagrafe Scuole non statali" presente sul SIDI, completa di tutti i dati relativi alla scuola e all'ente gestore.

- Contributi alle scuole dell'infanzia e alunni c.d. anticipatari

Nella costituzione delle classi si prega di tener conto delle indicazioni fornite con la nota MIUR AOODGOSV n. 18902 del 7 novembre 2018.

Si ricorda che gli alunni c.d. anticipatari **non rilevano** ai fini del raggiungimento del numero minimo richiesto per la concessione dell'annuale contributo ministeriale.

- Termine ultimo per le iscrizioni

Per quanto riguarda le scuole diverse da quella dell'infanzia, al fine di garantire la regolare fruizione dell'anno scolastico non potranno essere accettate nuove iscrizioni per l'a. s. 2019/20 (non derivanti da trasferimento) successive alla data del **31 dicembre 2019** (in ogni caso non potranno essere costituite nuove classi salvo quanto previsto in merito allo sdoppiamento di classi e costituzione classi collaterali – vedi oltre).

- Alunni con disabilità

In caso di iscrizioni di alunni con disabilità è necessario che la scuola contatti il referente del gruppo di lavoro a supporto del D.G. istituito con AOODRMA DDG 888 20 giugno 2019 presso l'ufficio scolastico di ambito territoriale competente per fornire gli elementi necessari affinché il gruppo di lavoro possa esprimere il proprio parere circa il riconoscimento delle ore di sostegno.

A tal proposito si precisa che questa Direzione Generale assegnerà un contributo finanziario in base alle risorse che il MIUR destinerà per tale finalità **solo in presenza del riconoscimento delle ore di sostegno da parte di questo USR**, come previsto dalla normativa.

**Si precisa che nelle classi che ospitano alunni per i quali è stata riconosciuta la necessità di un docente di sostegno, la scuola ne deve garantire la presenza per il numero di ore approvato dall'USR. Qualora non fosse possibile reperire personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, potrà essere utilizzato altro personale docente, purché ovviamente in possesso di titolo idoneo per l'insegnamento nell'ordine di scuola interessato.**

La mancata disponibilità di personale specializzato sul sostegno dovrà essere documentata in analogia a quanto previsto per l'utilizzo di docenti non abilitati.

**In ogni caso non è consentito richiedere un contributo aggiuntivo alle famiglie di alunni disabili.**

- Docenti non in possesso di titolo abilitante

È consentito conferire incarichi a docenti forniti del solo titolo di studio prescritto **solo in caso di oggettiva carenza di personale abilitato, confermata dall'ufficio scolastico d'ambito territoriale competente** (cfr. nota MIUR n. 2668 del 29 ottobre 2001).

201907251202

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) indirizzo  
posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO I

Pertanto le SS.LL., **in caso di nomina di docenti non abilitati, sono tenute a documentare l'impossibilità del ricorso a docenti abilitati.**

Si ricorda che la pertinenza del titolo di studio ad ogni specifico insegnamento va verificata sulla base della normativa vigente in materia (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017).

- Contratti docenti

I contratti di collaborazione ("co.co.co") rientrano, dal punto di vista giuridico, nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo e quindi nei contratti "di prestazione d'opera intellettuale" (art. 2229 C.C.). I gestori possono dunque avvalersi di tale tipologia di contratto per prestazioni non superiori a un quarto delle prestazioni complessive (L.62/200 art. 1 co.5).

La verifica delle condizioni di applicabilità ai docenti di contratti che non siano di lavoro dipendente spetta agli Ispettorati del lavoro, con i quali verranno avviate le opportune interlocuzioni.

- Compresenza degli ITP negli istituti tecnici e professionali e dei docenti di madrelingua nei licei linguistici

Si ricorda che l'ordinamento vigente degli istituti tecnici e professionali (D.P.R. 87/2010, 88/2010 e D.M. 61/2017 in vigore dall'a. s. 2018/2019 a partire dalle prime classi degli istituti professionali) prevede la compresenza di insegnanti tecnico-pratici nelle ore di laboratorio; analogamente l'ordinamento vigente dei licei linguistici (D.P.R. 89/2010) prevede la compresenza del docente madrelingua nelle ore di conversazione. **Tali docenti dovranno quindi risultare presenti all'interno dell'elenco docenti di cui al Modello A.**

- Sdoppiamento classi e classi collaterali

Si ricorda quanto previsto dall'art. 4, punti 7 e 8, del D.M. 83/08 secondo il quale, sia nel caso in cui sia necessario sdoppiare classi iniziali o intermedie per effetto di nuovi iscritti o ripetenti che non possano essere integrati nelle classi esistenti, sia nel caso di attivazione di **una (e solo una)** classe collaterale di classi terminali della scuola secondaria di II grado qualora i neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti, **i gestori devono richiedere apposita autorizzazione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale entro l'avvio dell'anno scolastico, con adeguata motivazione che documenti il ricorrere delle circostanze sopra citate.**

**È fatto divieto ai gestori di attivare nuove classi, sia per sdoppiamento che classi quinte collaterali, senza aver preventivamente ottenuto il relativo provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.**

Si precisa che ai fini dell'autorizzazione allo sdoppiamento o all'attivazione di classe collaterale si farà riferimento ai limiti massimi di alunni per classe previsti dal D.P.R. 81/2009 inclusa la eventuale presenza di alunni con disabilità, fatte salve documentate situazioni particolari che saranno oggetto di valutazione.

- Sdoppiamento corso già funzionante

Si ricorda quanto previsto dall'art. 4, punto 5, del D.M. 83/08 secondo il quale, in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere, **entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni** dall'annuale circolare ministeriale

201907251202



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO I

relativa all'iscrizione nelle scuole statali, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso.

**È fatto divieto ai gestori di attivare nuovi corsi per sdoppiamento di quello già funzionante, senza aver preventivamente ottenuto il relativo provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.**

- Insegnamenti impartiti in comune a gruppi di alunni di indirizzi diversi

Nel modulo A - *Comunicazione di inizio anno scolastico* - **dovranno essere esplicitamente indicati tutti i casi di insegnamenti impartiti in comune a gruppi di alunni afferenti indirizzi (o articolazioni o opzioni) diversi**, fermo restando che tale modalità di insegnamento è possibile solo previa verifica della compatibilità di obiettivi e contenuti previsti dall'ordinamento per gli indirizzi interessati; inoltre il numero totale di alunni che usufruiscono degli insegnamenti in comune dovrà essere non superiore al numero massimo di alunni per classe come da DPR 81/2009 e comunque compatibile con la capienza delle aule come da certificazione igienico-sanitaria.

Si precisa che, qualora gli indirizzi con insegnamento in comune afferiscano allo stesso codice meccanografico potrà essere inserita a sistema un'unica classe (da intendersi quindi come classe articolata) solo a condizione che gli insegnamenti comuni coprano almeno il 50% dell'orario settimanale.

- Classi costituite da un solo alunno

**Come già comunicato con nota AOODRMA n. 7831 del 19 aprile 2019, si ribadisce che la presenza di un unico alunno non consente l'effettiva erogazione dell'attività didattica, la quale presuppone l'esistenza di un gruppo classe; pertanto non potranno essere riconosciute classi con un solo alunno ai fini né dell'attivazione di nuove parità né del mantenimento della parità stessa.**

- Richiesta casellario giudiziale

**Si ricorda che a norma dell'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002 i soggetti che intendano impiegare al lavoro persone per lo svolgimento di attività organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori devono richiedere il certificato del casellario giudiziale.**

- Certificazione prevenzione incendi

Si ricorda che qualora l'edificio scolastico si trovi ad accogliere un numero di persone superiore alle 100 unità, a seguito di nuove iscrizioni di alunni o di attribuzione di nuovi incarichi a personale docente e non, è necessario dotarsi del Certificato di Prevenzione Incendi che dovrà essere trasmesso alla scrivente Direzione Generale. In ogni caso si precisa che ai sensi dell'art.5 del D.P.R 151 del 2011 tale certificato ha validità cinque anni.

- Attivazione del corso completo per le nuove parità

Come previsto dalla normativa (D.M. 83/08) la parità (a eccezione delle scuole dell'infanzia) è concessa a condizione che sia **attivato un corso completo o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso** (punto 3.3). Quanto sopra costituisce **condizione risolutiva** per il riconoscimento della parità (punto 5.9), pertanto:

201907251202

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) indirizzo  
posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO I

- qualora al 1° settembre non risultino iscrizioni alla classe prima il riconoscimento della parità si intenderà risolto e la scuola non potrà iniziare a funzionare come scuola paritaria
- qualora negli anni successivi e fino al completamento del corso non vengano attivate ulteriori classi consecutive alla prima verrà avviato il procedimento di revoca della parità (punto 5.10.e);
- fino al completamento del corso le classi riconosciute saranno solo la prima e quelle consecutive alla prima;
- dopo il completamento del corso trova applicazione la clausola di cui al punto 2.10.f del D.M. 83/08: revoca della parità in caso di mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi.

A titolo esemplificativo, in caso di avvio della parità con attivazione delle classi 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> la parità sarà riconosciuta solamente per le classi dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup>; in caso di avvio della parità con attivazione delle classi 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> il riconoscimento della parità sarà risolto.

Si indicano di seguito gli allegati da utilizzare per le comunicazioni richieste e si fa presente che i medesimi sono pubblicati nel sito di questa Direzione Regionale ([www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it)), nella sezione “[Sportello scuola non statale](#)”:

- Modello A Comunicazione di inizio anno scolastico (unico per tutte le scuole);
- Modello B Richiesta sdoppiamento classi e attivazione classi collaterali;
- Modello C Richiesta di sdoppiamento corsi già funzionanti;
- Modello D Notifica cambio di gestione;
- Modello E Notifica di variazione del legale rappresentante dell'ente gestore;
- Modello F Notifica di trasferimento della sede o di modifiche rilevanti della sede.

Si ricorda che le comunicazioni trasmesse dalle scuole paritarie avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pertanto i legali rappresentanti dovranno avere la massima cura nel riportare informazioni corrette, firmando le dichiarazioni digitalmente o in originale su documento analogico ( supporto cartaceo ) da inviare per posta elettronica accompagnato fotocopia del documento di identità, come previsto dall'art. 38 del citato decreto n. 445.

Le comunicazioni vanno trasmesse all'indirizzo PEC [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) da casella PEC o all'indirizzo [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it).

Se la firma è stata delegata dal legale rappresentante ad altra persona, la delega firmata digitalmente o firmata in originale sul supporto analogico con unito fotocopia documento d'identità, dovrà essere trasmesse agli indirizzi di posta elettronica predetti

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Francesca Romallo
------------------------------

201907251202

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) indirizzo  
posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>